



La normativa italiana che vieta alle imprese private di esercitare un'attività di conservazione di urne cinerarie è contraria al diritto dell'Unione

Una normativa di questo tipo costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento garantita dal diritto dell'Unione

La Memoria, società di diritto italiano, offre ai parenti dei defunti cremati un servizio di conservazione delle urne cinerarie che consente loro di evitare di custodire tali urne presso la propria abitazione o di collocarle in un cimitero. I locali utilizzati per la conservazione delle urne offrono un ambiente esteticamente gradevole, tranquillo, protetto e appropriato per il raccoglimento e la preghiera in memoria dei defunti.

La sig.ra Antonia Dall'Antonia intende far cremare le spoglie del marito e depositare l'urna che contiene le sue ceneri in una delle strutture della Memoria.

Con una delibera del 2015, il Comune di Padova (Italia) ha modificato il suo regolamento dei servizi cimiteriali, che, da allora, esclude espressamente che l'affidatario di un'urna cineraria possa avvalersi dei servizi di un'impresa privata, gestita al di fuori del servizio cimiteriale comunale, al fine di conservare tali urne fuori dell'ambito domestico.

La Memoria e la sig.ra Dall'Antonia hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto («TAR») per ottenere l'annullamento di tale delibera.

In questo contesto, il TAR ha chiesto alla Corte di giustizia se il principio di libertà di stabilimento, sancito dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)¹ osti ad una normativa come quella adottata dal Comune di Padova.

Nella sua odierna sentenza, la Corte risponde affermativamente a tale questione.

La Corte rileva, innanzitutto, che la domanda è ricevibile sebbene si tratti di una controversia che presenta carattere puramente interno. In effetti, occorre considerare che una controversia, per quanto veda opposti cittadini di uno stesso Stato membro, presenta un elemento di collegamento con l'articolo 49 TFUE, tale da rendere l'interpretazione di detta disposizione necessaria per dirimere la lite, nell'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a detti cittadini gli stessi diritti di cui beneficerebbero i cittadini di altri Stati membri, posti nella stessa situazione, in forza del diritto dell'Unione. Orbene, la legge italiana che il TAR dichiara di dover applicare nel caso di specie dispone che «[n]ei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea».

La Corte osserva, poi, che la normativa adottata dal Comune di Padova produce l'effetto di conferire ai servizi comunali un monopolio sulla fornitura del servizio di conservazione delle urne.

¹ Il TAR ha anche menzionato il principio della libera prestazione dei servizi, stabilito dall'articolo 56 TFUE: tuttavia, la Corte ricorda che il caso di specie deve essere esaminato alla luce della libertà di stabilimento, poiché la Memoria intende fornire nel territorio del Comune di Padova un servizio di conservazione di urne cinerarie mediante un'organizzazione stabile e per una durata indeterminata.

Poiché la direttiva servizi² non è applicabile, in quanto non tratta dell'abolizione dei monopoli che forniscono servizi, la questione deve essere esaminata alla luce delle sole disposizioni del Trattato, più precisamente sotto il profilo dell'articolo 49 TFUE, che garantisce la libertà di stabilimento.

La Corte dichiara che una normativa nazionale che vieta ai cittadini dell'Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro **istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell'articolo 49 TFUE.**

Orbene, la Corte considera che **tale restrizione non è giustificata** dalle ragioni imperative di interesse generale addotte dal governo italiano e attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia, i quali ostano all'esistenza di attività commerciali e mondane connesse alla conservazione delle ceneri dei defunti e, quindi, a che le attività di custodia dei resti mortali perseguano una finalità lucrativa.

Per quanto riguarda la tutela della salute, la Corte sottolinea che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sono inerti dal punto di vista biologico, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie.

Per quanto attiene alla tutela del rispetto della memoria dei defunti, la Corte ritiene che la normativa nazionale in questione si spinga oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Esistono, infatti, misure meno restrittive che consentono di conseguire altrettanto bene un obiettivo del genere, quali, in particolare, l'obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali e, in caso di cessazione dell'attività, di trasferire tali urne in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.

Per quel che riguarda i valori morali e religiosi prevalenti in Italia (che osterebbero ad una finalità lucrativa delle attività di conservazione di resti mortali), la Corte rileva che l'attività di conservazione di ceneri mortuarie in Italia è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dalla pubblica autorità e che l'apertura di tale genere di attività alle imprese private potrebbe essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, l'Italia evidentemente non considera contrario ai propri valori morali e religiosi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

² Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).